



COMUNE DI FURTEI

(Prov. Sud Sardegna)

Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - P.I. n. 82003600929- Tel: 070/930371/ Fax: 070/9305035

Servizi Sociali: Tel.070/9303722 - E-mail: assistentesociale@comune.furtei.ca.it

BANDO DI CONCORSO PERMANENTE

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32

“ANTE 1989” E “POST 1989”

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE

- la Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 e ss.mm.ii. che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (alla data di promulgazione della Legge);
- la “Circolare esplicativa della Legge 9 Gennaio 1989 n.13” del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 Giugno 1989 n.1669/U.L. riguardante ambito di applicazione, termini e modalità per l'erogazione dei contributi previsti;
- il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;
- Il Decreto Giunta Regionale N. 22/17 del 14/07/2022;
- La Determinazioni R.A.S. n.165 del 19.01.23 e n. 344 del 01.02.23;
- La circolare esplicativa Ras n. 08 del 13/01/2026- Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Comunicazioni procedimento anno 2026.

RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente “Bando Permanente”, possono presentare domanda di contributo a fondo perduto, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche degli edifici privati, a valere sulle risorse finanziarie dell'art. 2 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32, di cui al Bando permanente regionale, approvato con R.A.S. n.165 del 19.01.23 e n. 344 del 01.02.23.

Articolo 1 – Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità (richiedente) al Comune in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello reso a disposizione dal Comune e predisposto secondo il fac simile allegato al presente Bando (Allegato A).

Art. 2 Soggetti che possono presentare domanda al comune

- Persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità, oppure coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente, oppure i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari oppure i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità;
- Essere domiciliati nell'alloggio in cui devono essere effettuati i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Non avere già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere;

Costituisce priorità per l'accesso al contributo (comma 4 dell'art. 10 L.13/1988), anche rispetto a quella derivante dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, l'essere in condizione di invalidità al 100% con difficoltà di deambulazione;

Art. 3 – Allegati alla domanda

La richiesta di contributo, per gli immobili siti nel Comune di Furtei , deve essere presentata in bollo , dal portatore di disabilità, unitamente a copia del documento di identità, **mediante l'utilizzo dell'Allegato A**, al presente Bando, corredata dalla certificazione medica, di seguito dettagliata:

1) certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano con specificazione, ove occorra che l'handicap si concretizza in una menomazione o limitazione funzionale permanente;

2) certificazione, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale, riconosce il richiedente invalido totale e/o con difficoltà di deambulazione. Il possesso di tale certificazione, consente al richiedente la precedenza prevista dal comma 4 della L.13/1989. Tale certificazione rende non obbligatoria quella indicata alla precedente lettera a). La domanda di finanziamento, secondo l'Allegato A, deve essere inoltre accompagnata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Allegato B;
- informativa alla privacy e assenso al trattamento dei dati personali, Allegato C;
- dichiarazione asseverativa del tecnico abilitato, Allegato D, corredata da preventivo di spesa;

Art. 4 Domande non ammissibili

- le opere eseguite prima della presentazione della domanda;
- le domande prive dell'autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia il proprietario dell'alloggio nel quale devono essere realizzati i lavori per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
- Le domande pervenute al Comune dopo il 2 marzo 2026.

Art. 5 – Indicatore ISEE

La concessione del contributo non è condizionato in alcun modo alla situazione patrimoniale del richiedente. Viene richiesto l'inserimento dei dati relativi all'indicatore ISEE del nucleo familiare, solo ed esclusivamente, per l'eventuale inserimento della domanda di finanziamento nella Graduatoria C.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14 luglio 2022, ai fini dell'inserimento dei beneficiari nella Graduatoria C, prevede che la dichiarazione sostitutiva debba contenere l'indicatore del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, dell'anno in cui scade il termine per la presentazione della domanda.

A tale proposito, si rappresenta che, per l'anno 2026, il limite dell'ISEE ordinario per accedere al contributo integrativo di cui alla graduatoria C è stato aggiornato a € 21.608 (determinazione SER n. 1695 prot. n. 32510 del 01/08/2025);

Art. 6 – Caratteristiche degli edifici

Il contributo può essere richiesto, per interventi da realizzarsi negli edifici privati, come di seguito individuati:

➤ **edifici ante 1989**, costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto/titolo edilizio, presentato prima dell'11 agosto 1989. Fanno parte degli "edifici ante 1989" gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili;

➤ **edifici post 1989**, costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto/titolo edilizio, presentato dopo l'11 agosto 1989, limitatamente agli interventi conseguenti l'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 7 – Tipologie di interventi

Il contributo a fondo perduto, può essere concesso per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento o eliminazione delle barriere architettoniche di edifici esistenti e per interventi strettamente connessi al tipo di handicap individuato nella certificazione medica.

Nella stessa annualità, è possibile presentare 2 istanze separate per le diverse tipologie. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di opere:

- tipologia A, opere esterne all'alloggio;
- tipologia B, opere interne all'alloggio

Art. 8 – Ammontare del Contributo

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Raggiunto il tetto massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia di opere esterne all'alloggio o interne all'alloggio, non potranno essere erogati altri contributi. Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario di un alloggio, ed abbia trasferito la propria residenza o dimori stabilmente in altro alloggio, può accedere ad un nuovo contributo.

La determinazione del contributo spettante, a valere sui proventi finanziari ex L.13/89, viene individuata secondo i seguenti importi e percentuali:

- per i costi sostenuti, fino all'importo di € 2.582,28, il contributo concesso è pari al 100% e ricopre l'intera spesa effettivamente sostenuta;
- per i costi sostenuti da € 2.582,28 ad € 12.911,42 il contributo va aumentato del 25% rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, al netto del contributo finanziato al 100%;
- per una spesa da € 12.911,42 ad € 51.645,69 il contributo è poi aumentato di un ulteriore 5%. Qualora la spesa superi € 51.645,69, il contributo massimo erogabile, non potrà essere superiore ad € 7.101,28. A titolo esemplificativo, si prospettano inoltre, le sottoelencato ipotesi di spesa:
 - per una spesa totale di € 7.746,85, il contributo concedibile è pari ad € 2.582,28 finanziato al 100%, maggiorato del 25% di € 5.164,57, pertanto il contributo complessivo erogabile è pari ad € 3.873,43;
 - per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 maggiorato del 25% di € 10.329,14, e del 5% di € 28.405,13, per un ammontare complessivo pari ad € 6.584,82

Articolo 9 – Cumulabilità del contributo con altri benefici I contributi

Sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi dell'art. 14 è quella determinata al netto degli altri contributi concesso.

Art. 10 – Documentazione da presentare

Il richiedente che intenda beneficiare dei contributi a fondo perduto, deve presentare al Comune la seguente documentazione:

- domanda in bollo secondo lo schema di domanda (Allegato A) corredata da copia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B);
- informativa alla privacy (Allegato C);
- dichiarazione asseverativa del tecnico abilitato (Allegato D);
- certificato medico in carta semplice ai sensi di quanto prescritto nell'art. 3 del presente Bando;
- in caso di invalidità totale: certificazione o fotocopia autenticata rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non coincidano;
- preventivo di spesa della ditta fornitrice o esecutrice dell'intervento;

Successivamente alla trasmissione della domanda, i competenti uffici del Comune provvederanno ad accertare che, alla data di presentazione della domanda, le opere non siano già eseguite o in corso di esecuzione.

L'elenco delle domande verrà predisposto secondo i seguenti criteri:

- Domande presentate dai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali al 100%
- Ordine cronologico di presentazione della domanda in bollo.

Art. 11 – Graduatorie

L'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica regionale, a seguito della richiesta di fabbisogno comunale delle istanze ritenute ammissibili al finanziamento, ai sensi L.13/89, annualmente predispone ed approva tre graduatorie:

- Graduatoria A – per i residenti negli edifici ante 1989, finanziata con risorse regionali e statali;
- Graduatoria B – per i residenti negli edifici post 1989, finanziata con risorse regionali;
- Graduatoria C – per i beneficiari di cui alle precedenti graduatorie A e B con un indicatore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 21.608,00.

Tale indicatore viene aggiornato ogni anno con provvedimento del Direttore del Servizio R.A.S. sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

I beneficiari inseriti nella Graduatoria C, beneficiano di un contributo integrativo pari al 50% delle spese effettive non coperte dal contributo, di cui alle graduatoria A o B, come definito dalla succitata Delibera regionale n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla Graduatoria C, è pari ad € 10.000,00.

Art 12– Revoca

Il Servizio, qualora accerti la carenza dei sotto elencati requisiti, procederà alla revoca del finanziamento, nei casi di seguito indicati:

- mancato possesso del titolo edilizio o comunicazione inizio lavori ex art.15 della L.R.23/85, se previsto;
- non veridicità/falsità del contenuto delle dichiarazioni rese;
- mancata o parziale realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento;
- mancata rendicontazione degli interventi;

Art.13 – Modalità di erogazione dei contributi

Il Comune a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione, provvederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione agli aventi diritto, nei limiti delle risorse assegnate di cui alle succitate graduatorie. L'erogazione è subordinata alla presentazione a fine lavori della sottoelencata documentazione:

- fatture quietanzate, contenenti le voci di spesa che concorrono all'importo totale delle fatture;

➤documentazione dalla quale si evince l'entità dell'agevolazione e la percentuale di contributo di cui si è già beneficiato, solo nel caso in cui il beneficiario per lo stesso intervento, abbia già beneficiato di altro contributo/agevolazione;

➤ attestazione di congruità delle opere realizzate rispetto alle spese sostenute;

Art. - 14 Termine fine lavori

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione ammissione al finanziamento, fatti salvi i termini contenuti negli eventuali titoli edilizi. Il termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o dal verificarsi di cause di forza maggiore.

Art. 15 – Modalità e termini di presentazione della istanze

L'istanza di richiesta del contributo, corredata della documentazione sopra indicata e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire all'ufficio servizio sociale del Comune di Furtei, esclusivamente con le modalità si seguito individuate:

- **a mezzo PEC:** protocollo@pec.comune.furtei.ca.it;
- mediante "consegna a Mano" all'Ufficio Protocollo del comune;

I termini di scadenza per la presentazione delle istanze per l'annualità 2026 sono fissati al 02 MARZO 2026.

Le domande presentate oltre tale data potranno essere ammesse all'annualità successiva.

La richiesta di contributo dovrà essere compilata utilizzando l'apposita modulistica allegata e potrà essere trasmessa, unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente, con le seguenti modalità: la documentazione deve essere obbligatoriamente costituita da:

- un unico "FILE" (comprendente il modulo di domanda e gli allegati) - n° 2 (due) "FILE" (uno costituito dal modulo di domanda e uno comprendente tutti gli allegati)

Non saranno oggetto di valutazione le domande presentate telematicamente e costituite da molteplici "file" in formato immagine – non sono ammesse foto singole fatte con smartphone o simili-

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri:

Ufficio servizio sociale: Tel 070/9303722

Cellulare: 349/3216216

Dal lunedì al venerdì negli orari d'ufficio dalle ore 10:30:00 alle ore 13:00

Per ulteriori dettagli, non disciplinati dal presente bando, si rinvia al bando permanente regionale approvato con Determinazione SER n. 4652/344 del 01/02/2023, rinvenibile nella pagina Web dedicata al seguente link:

<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/173755670592560>

Furtei li 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Sociale Dott.ssa Rita Tetti